



ROBERTO ARCELLA

Titoli esecutivi: la disciplina transitoria ex d.lgs. 149/2022 e problemi applicativi

La disciplina transitoria prevista dall'art. 35, co 8, D.lgs. 149/2022, come modificato dall'art. 1, co. 380, L. 197/2022, nasconde tra le righe la sopravvivenza delle norme sul titolo esecutivo unico e sulla formula esecutiva nonché numerosi problemi applicativi in relazione ai procedimenti nei quali non è prevista la previa notificazione del precetto.

The transitional regulation envisaged by Legislative Decree 149/2022 hides, between the lines, the survival of the rules on the formalities related to the issue of the single executive title and various application problems in relation to proceedings in which the pre-legal collection notice is not required.

Sommario: 1. Digitalizzazione e titolo esecutivo “unico” - 2. La riforma “Cartabia” e l’abbandono della formula esecutiva - 3. La disciplina transitoria: la data di notifica del precetto e la sua rilevanza - 4. Problemi applicativi - 5. Conclusioni

1. Digitalizzazione e titolo esecutivo “unico”

La digitalizzazione degli atti e dei provvedimenti del processo civile ha reso già da tempo obsoleto il principio dell'unicità della copia esecutiva da cui trae origine la previsione contenuta nell'art. 476 c.p.c., destinato, a mente della riforma “Cartabia”, a restare in vigore fino al prossimo 28 febbraio 2023. Per sua natura, l'originale di un documento informatico non può, infatti, essere unico, a meno di non volerlo legare ad una *blockchain* attraverso la tecnologia dei *non-fungible token (NFT)*, vale a dire mediante l'utilizzo di gettoni (o certificati digitali) scritti su una catena di blocchi tale da renderlo unico e non replicabile persino nel mondo digitale. Tale opzione tecnologica, per quanto già a portata di mano, non è stata evidentemente presa in considerazione sia perché difficilmente integrabile, nel breve periodo, con i sistemi informatici del Ministero della Giustizia, sia alla luce di un condivisibile ragionamento in termini di costi-benefici e, in ultima analisi, avuto anche riguardo alla composizione dell' “utenza” media costituita da avvocati, magistrati ed ufficiali giudiziari più prossima ad una cultura umanistica e, di contro, tendenzialmente diffidente verso l'innovazione tecnologica più “spinta”.

2. La riforma “Cartabia” e l’abbandono della formula esecutiva

L'unicità del titolo esecutivo trovava indiretto presidio a sua garanzia nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale la copia dei provvedimenti di condanna dovevano (e dovranno, fino al 28 febbraio 2023) recare in calce la formula esecutiva, che il cancelliere può apporre solo previa verifica dell'inesistenza di un precedente rilascio a favore della parte richiedente ovvero dell'autorizzazione presidenziale al rilascio della c.d. “seconda copia”.

Con l'art 3, co. 34, D. lgs. 149/2022 viene abrogato l'art. 476 c.p.c.¹ e modificati gli articoli 475 e 478 c.p.c., che fanno ora riferimento non più alla copia del provvedimento spedita in forma esecutiva bensì alla sua copia recante attestazione di conformità. All'abrogazione dell'art. 476 c.p.c. si accompagna anche quella dell'art. 154, disp. att. c.p.c.², anch'essa con efficacia a decorrere dal 28/02/2023.

Ad una prima lettura delle norme sul titolo esecutivo introdotte dall'art. 3, co. 34, d.lgs. 149/2022, i più hanno perciò esultato, contrapponendosi a pochi, tuttora preoccupati dai riflessi pratici legati alla possibile moltiplicazione dei titoli azionati in via esecutiva.

3. La disciplina transitoria: la data di notifica del precetto e la sua rilevanza

L'entusiasmo dei primi, dal quale chi scrive si era incondizionatamente lasciato contagiare, è tuttavia stato fortemente temperato dalla lettura della norma transitoria, contenuta nell'art. 35 del D. lgs. 149/2022, come riscritto dall'art. 1, comma 380, della Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197. Vengono in rilievo, nello specifico, i commi 1 ed 8 dell'art. 35, che recano ora la seguente formulazione:

- «1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»;

- «8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023».

Per effetto della nuova disciplina transitoria, il novellato articolo 474 c.p.c. entrerà senz'altro in vigore il 28 febbraio 2023, essendo ricompreso nella disciplina generale di cui al citato art. 35, co. 1, del decreto delegato. La norma non crea particolari problemi interpretativi, contemplando ora un ultimo comma a norma del quale «Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti...», destinato a soppiantare, in via generale ed astratta, il comando fino ad oggi contenuto, invece, nella formula esecutiva.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 35, invece, la modifica dell'art. 475 c.p.c., l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., ad opera rispettivamente dall'art. 3, co. 34, lettere b), c) e d), "si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023". In particolare, l'art. 475 c.p.c. conterrà, dal 1° marzo prossimo, la seguente previsione: «Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi

¹ A puro titolo di integrazione bibliografica, sulla abrogazione dell'art. 476: S. RUSCIANO, Addio alla spedizione in forma esecutiva, in Riv. dir. proc., 2022, pp. 1037 ss.; EAD., Considerazioni sparse su alcune novità del processo esecutivo: espropriazione presso terzi, abrogazione della spedizione in forma esecutiva e sospensione del termine di efficacia del precetto ex art. 492 bis c.p.c., in questa Rivista, 2022, 458 ss.

² Ai sensi dell'art. 4, comma 9, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti», laddove viene quindi meno, come accennato, la previsione della necessità che le copie anzidette debbano essere munite «della formula esecutiva». E così, l'art. 478, co. 1, fa ora riferimento alla «copia attestata conforme all'originale» e non più al «titolo spedito in forma esecutiva», mentre l'art. 479, c.p.c., in luogo del richiamo al «titolo in forma esecutiva e del precetto», contiene ora la previsione secondo cui «Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto».

Il problema interpretativo nasce, come detto, dalla formulazione della norma transitoria che, come già da altri Autori tempestivamente evidenziato, tiene in considerazione gli «atti di precetto» notificati «successivamente» al 28 febbraio 2023, ossia a partire dal 1° marzo 2023³: vale a dire che l'abrogazione di una norma (l'art. 476 c.p.c.) e l'entrata in vigore di altre due norme (l'art. 478 e l'art. 479 c.p.c. dipendono dall'essere o meno stato notificato un atto di precetto a decorrere dalla data appena ricordata.

4. Problemi applicativi

Tale scelta normativa crea non pochi problemi applicativi, che, a mio modo di vedere, non sono solo quelli legati alle fattispecie in cui si possa verificare il vizio della mancata notifica di detto atto – vizio denunciabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, suscettibile di sanatoria in assenza di opposizione -, ma ben più gravi, ove si consideri che vi sono ipotesi nelle quali il titolo esecutivo viene legittimamente azionato in totale assenza della notificazione dell'intimazione prevista dall'art. 480 c.p.c. I casi evocabili sono almeno due: l'intervento nelle esecuzioni forzate e l'attuazione a mezzo Ufficiale Giudiziario di provvedimenti possessori.

Quanto agli interventi nei procedimenti esecutivi, si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 3021 del 08.02.2018, ha ribadito il principio di diritto, invero già consolidato, secondo cui «In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (nella fattispecie costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione) non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto...».

Quanto, poi, ai provvedimenti possessori, è parimenti del tutto pacifico che gli stessi, pur rivestendo il carattere della esecutività, non danno luogo ad esecuzione forzata, poiché con essi non si realizza un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di realizzazione forzata che si svolge *ex officio iudicis*, sicché la loro attuazione deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario

³ Sul punto, cfr.: Mauro Gualtieri - *La disciplina transitoria tra l'abrogazione della formula esecutiva e la proroga del suo rilascio telematico. artt. 474, 475, 476, 478 e 479 c.p.c. e 27, comma 9-bis, D. l. 20 ottobre 2020, n. 137, IL CASO.it, 5 gennaio 2023*

processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto⁴. Posto che in entrambe le fattispecie appena descritte nessuno ha, sino ad oggi, mai dubitato della necessità di un titolo spedito in forma esecutiva, ci si chiede che cosa accadrà, o meglio, di che cosa potrà e dovrà munirsi il creditore onde poter intervenire in un procedimento esecutivo già pendente o per dare impulso all'attuazione di un titolo possessorio.

La formula adoperata dal legislatore non sembra lasciar spazio a dubbi: le nuove norme sul processo esecutivo, ed in particolare l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c., si applicheranno "agli atti di precetto" notificati successivamente al 28 febbraio 2023, di tal che, laddove la notifica del precetto non sia stata effettuata, si dovrà necessariamente utilizzare la regola generale dettata dall'art. 35, co. 1, D. lgs, 149/2022, secondo cui, giova ribadire, «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

A tanto si aggiunga che la mai troppo benedetta disposizione sulle c.d. "copie esecutive telematiche", contenuta nell'art. 23, comma 9-bis, del D. l. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in Legge n. 179 del 18 dicembre 2020, che ha visto da ultimo prorogata la sua efficacia dall'art. 8 del c.d. decreto "milleproroghe", n. 198 del 259 dicembre 2022, cesserà di aver vigore il 28 febbraio 2023.

Alla luce di quanto precede, può profilarsi un vero e proprio ginepraio di ipotesi, che danno la misura di un ordito normativo tutt'altro che improntato alla semplicità e men che meno ispirato alla digitalizzazione, che pure costituiva uno dei pilastri principali sui quali doveva fondarsi la riforma del codice di rito prevista dalla legge delega n. 206/2021.

L'art. 476 c.p.c. e gli artt. 478 e 479 c.p.c., rispettivamente abrogato e modificati, ma solo in relazione ai titoli azionati con atti di precetto che siano notificati successivamente al 28 febbraio 2022, sembrano quindi, almeno nelle ipotesi sopra individuate, destinati a sopravvivere alla riforma, senza che tale sopravvivenza trovi una valida giustificazione, né sotto il profilo logico, né sotto quello giuridico.

E così, esemplificativamente, un creditore che sia tale in virtù di un provvedimento di condanna non potrà adoperare la mera copia conforme del titolo ai fini dell'intervento nell'esecuzione, ma dovrà, invece, procedere, a tal fine, alla notificazione di un precetto. Viceversa, qualora ritenesse di astenersi da tale ultimo adempimento, dovrà necessariamente richiedere la spedizione in forma esecutiva del titolo - peraltro necessariamente in forma cartacea, stante la previsione dell'art. 8 d.l. 198/2022 -, perché, in assenza della notificazione del precetto, il combinato disposto dei commi 1 ed 8 dell'art. 35 del decreto delegato, come da ultimo modificati, prevede l'irretroattività della nuova disciplina e la conseguente sopravvivenza dell'art. 476 c.p.c..

⁴ Si vedano Cass.civ. n.ri. 8581/1994; 481/2003; 7922/2007; 5010/2008; 6621/2008.

Parimenti, lo *spoliatus* che abbia visto accolta la sua domanda possessoria dovrà, ad onta delle esigenze di celerità ed urgenza di cui è naturalmente intriso il provvedimento emesso a suo favore, munirsi di una copia cartacea del titolo spedito in forma esecutiva ovvero, in alternativa, procedere alla notificazione di un atto di precetto, al solo scopo di poter adoperare la copia attestata conforme dal proprio difensore o dal cancelliere.

5. Conclusioni

Risulta a chiunque evidente che una disciplina così articolata non ha alcuna giustificazione, né logica, né sistematica. Da essa potrà derivare, peraltro, un non irrilevante contenzioso e, pertanto, un intervento riparatore del Legislatore sembra davvero urgente. A monte, non si intravede ragione alcuna per cui un provvedimento di condanna emesso a seguito di un procedimento instaurato anteriormente all'entrata in vigore della riforma non possa essere regolato dalle nuove norme in materia di titolo esecutivo. La previsione transitoria dovrebbe, al più, riguardare i soli procedimenti esecutivi già instaurati con atti di precetto notificati alla data del 28 febbraio 2023, in coerenza anche con la disposta proroga dell'art. 23, co. 9-*bis*, D. l. 137 del 28 ottobre 2020, salva la possibilità di intervenire in detti procedimenti sulla base di mere copie conformi dei provvedimenti di condanna.

Roberto Arcella
Avvocato